

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 22**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Norme modificative ed abrogative del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia valutaria e di controlli sul denaro contante in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005»

*(Parere ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 15 della legge 25 febbraio 2008, n. 34)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 settembre 2008)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D24/08

Roma, 19 Settembre 2008

*Con Pres. del Senato,*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Norme modificative ed abrogative del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia valutaria e di controlli su denaro contante in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2008.

*con : [signature] salute  
[signature]*

-----  
Sen.  
Renato Giuseppe SCHIFANI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE:**

"NORME INTEGRATIVE, CORRETTIVE, MODIFICATIVE ED ABROGATIVE DEL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 148 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 28 GIUGNO 1990, N. 167, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 4 AGOSTO 1990, N. 227 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1997, N. 125 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 1989, N. 322 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DI TUTTE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE RELATIVE ALLA MATERIA VALUTARIA ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO 1889/2005"

## Relazione illustrativa

Lo schema di decreto legislativo persegue la finalità di coordinare e sistematizzare le norme vigenti in materia valutaria.

Il 15 dicembre 2005 è entrato in vigore il Regolamento CE n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, datato 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa.

La sua applicazione è stata differita al 15 giugno 2007, per consentire agli Stati membri di armonizzare le legislazioni nazionali.

L'emanazione del Regolamento ha avuto come esplicita finalità l'integrazione delle disposizioni della direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 ottobre 2005, che ha sostituito ed abrogato la direttiva 91/308/CE, modificata, a sua volta, dalla direttiva 2001/97/CE. La direttiva 2005/60/CE ha perfezionato il meccanismo comunitario volto a prevenire il riciclaggio di capitali ed il finanziamento del terrorismo, controllando le operazioni effettuate attraverso enti creditizi e finanziari ed attraverso taluni tipi di professioni.

Poiché si è prospettato il rischio che tale meccanismo incentivasse l'aumento dei movimenti di denaro contante al seguito per fini illeciti, a livello comunitario si è ritenuto opportuno realizzare un sistema di sorveglianza sul denaro contante in entrata e in uscita dalla Comunità.

Tale sistema assolve, infatti, il fondamentale compito di arginare, anche attraverso i controlli doganali, il fenomeno del riciclaggio che, come è noto, è una delle manifestazioni più dannose della criminalità organizzata che, attraverso di esso, riesce a rafforzarsi e ad acquisire posizioni dominanti nell'economia legale dei Paesi, minacciandone così la stabilità e la credibilità finanziaria.

Poiché lo sviluppo della finanza internazionale ha favorito l'emergere di una criminalità transnazionale che non teme le frontiere e sfrutta a proprio vantaggio le differenze tra i sistemi legislativi dei vari Paesi, sono state promosse ed avviate tecniche comuni per l'azione di contrasto al riciclaggio, nell'acquisita consapevolezza dell'inutilità degli strumenti di lotta che operano soltanto a livelli nazionali.

Pertanto, il regolamento CE n. 1889/2005 è intervenuto nella specifica materia con la precipua finalità di armonizzare gli elementi fondamentali delle legislazioni dei vari Stati membri per garantire un livello equivalente di sorveglianza sui movimenti di denaro contante attraverso le frontiere dell'Unione europea, senza arrecare pregiudizio alle misure nazionali volte a controllare i flussi di capitali all'interno dell'Unione europea.

Alcuni Paesi, tra cui l'Italia, erano già dotati di un sistema di sorveglianza, sebbene istituito per scopo diverso e, conseguentemente, si è resa necessaria l'armonizzazione degli elementi fondamentali di tale sistema, pena il non corretto funzionamento del mercato interno a causa di asimmetrie normative.

Con il Regolamento CE n. 1889/2005, quindi, è stato previsto che sarà tenuta ad effettuare un'apposita dichiarazione ogni persona fisica che, in entrata nell'Unione europea o in uscita dalla stessa, trasporti per importi pari o superiori ad euro 10.000 denaro contante, strumenti negoziabili al portatore (ad esempio assegni), strumenti monetari emessi al portatore (ad esempio travellers cheques) o strumenti incompleti firmati ma privi del nome del beneficiario.

Tale dichiarazione dovrà essere fornita in forma scritta, orale o elettronica, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato, alle autorità competenti a riceverla (per l'Italia l'Agenzia delle dogane), alle quali è attribuito il potere di controllo delle persone fisiche, dei loro bagagli e mezzi di trasporto, nonché il potere di trattenere il denaro contante mediante decisione amministrativa.

Le informazioni acquisite con la dichiarazione dovranno essere sottoposte a registrazione e messe a disposizione delle autorità indicate nell'art. 22 della direttiva 2005/60/CE (per l'Italia la UIF), delle autorità competenti di altri Stati membri e, ricorrendo particolari condizioni, a disposizione della Commissione e anche di Paesi terzi.

Il Regolamento lascia ai singoli Stati membri il compito di stabilire l'entità e la misura delle sanzioni comminabili in caso di mancata osservanza dell'obbligo di dichiarazione.

Per l'ordinamento italiano le maggiori novità sono state le seguenti.

La soglia da cui scatta l'obbligo di dichiarazione per i movimenti extracomunitari di contante, originariamente fissata a 12.500 euro, è stata abbassata a 10.000 euro. Sono stati richiesti dei dati aggiuntivi rispetto a quelli attualmente previsti dal modulo utilizzato in Italia, quali l'indicazione del denaro contante, dell'origine e della destinazione dello stesso nonché dell'itinerario seguito e del mezzo di trasporto utilizzato. Sono state previste forme di coordinamento e scambio di informazioni tra le autorità competenti ai sensi del regolamento 1889/2005 e le autorità di cui all'art. 22 della direttiva 2005/60/CE. Sono state, altresì, incluse le autorità competenti di altri Stati membri e di un Paese terzo e/o la Commissione.

Riguardo alla nuova soglia con decreto ministeriale del 15 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2007, è stata adottata opportunamente la soglia di 10.000 euro anche per i trasferimenti intra-comunitari per evitare una ingiustificata ed illogica disparità rispetto ai trasferimenti extra-comunitari.

Relativamente alle forme di coordinamento e scambio di informazioni, dopo la dovuta consultazione con l'Ufficio italiano dei cambi, ora soppresso e confluito in Banca d'Italia, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza, è stato predisposto il decreto ministeriale del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20.5.2008, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, a firma del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del commercio internazionale, al fine di integrare il modello di dichiarazione attualmente esistente con i nuovi dati richiesti dalla normativa comunitaria.

Infine, nella legge 25 febbraio 2008, n. 34, (comunitaria 2007) è stato inserito l'art. 15, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme integrative, correttive, modificative ed abrogative del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni ed integrazioni e di tutte le disposizioni normative relative alla materia valutaria alla luce delle disposizioni normative introdotte dal Regolamento 1889/2005.

Il testo proposto, figlio della delega sopra indicata, si compone di sedici articoli e di un allegato, che aggiorna il modello di dichiarazione con i mutati riferimenti normativi relativi al testo *de quo*.

#### Articolo 1 – Definizioni

Il comma 1, seguendo la tecnica normativa europea, al fine di conseguire una maggiore comprensione, contiene una serie di definizioni che permettono agevolmente di interpretare il testo normativo.

Sono “*autorità competenti*” l’Agenzia delle dogane, il Ministero dell’economia e delle finanze, la Unità di informazione finanziaria e la Guardia di finanza.

I “*dati identificativi*” elencati corrispondono ai dati identificativi contenuti nel modello di dichiarazione allegato al testo *de quo*.

La definizione di “*denaro contante*”, specificata in maniera più dettagliata rispetto al significato che ha nel linguaggio comune, in quanto oggetto di dichiarazione debbono essere tutti gli strumenti non tracciabili utilizzati come mezzi di pagamento, è integralmente ripresa dall’art. 2 del Regolamento n. 1889/2005. Il comma 2 dell’art. 1, prevede uno strumento normativo idoneo per la modifica o l’integrazione della definizione di denaro contante. Tale previsione si è resa necessaria in presenza di eterogenee interpretazioni in seno alla Comunità europea e del continuo evolversi della materia.

Le definizioni di “*riciclaggio*” e di “*finanziamento del terrorismo*” sono quelle contenute, rispettivamente, nel decreto legislativo n. 231/2007 e nel decreto legislativo n. 109/2007.

#### Articolo 2 – Finalità

Chiarisce che l’obiettivo del provvedimento normativo è la protezione dell’integrità dei sistemi finanziario ed economico e, per via traslata, la protezione della stabilità degli stessi. L’obbligo di dichiarazione nei limiti specificati assolve, quindi, il fondamentale compito di arginare, anche attraverso i controlli doganali, il fenomeno del riciclaggio che, come è noto, è una delle manifestazioni più dannose della criminalità organizzata che, attraverso di esso, riesce a rafforzarsi e ad acquisire posizioni dominanti nell’economia legale dei Paesi, minacciandone così la stabilità e la credibilità finanziaria, nonché di contrastare il finanziamento del terrorismo.

### Articolo 3 – Obbligo di dichiarazione

Definisce le modalità di attuazione dell'obbligo di dichiarazione che è lo strumento prescelto per realizzare il sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante. L'obbligo della dichiarazione è già previsto nella legislazione vigente dove, in conformità a quanto disposto nel Regolamento CE 1889/2005 in merito ai trasferimenti extracomunitari, la soglia dell'importo da dichiarare per i trasferimenti intracomunitari, originariamente pari a 12.500 euro, è stata abbassata a 10.000 euro con decreto ministeriale 15 giugno 2007. Nell'emanando testo, facendo riferimento al regolamento comunitario, l'organo competente a ricevere la dichiarazione è stato individuato nell'Agenzia delle dogane. Innovativa l'eliminazione della possibilità di effettuare la dichiarazione nel termine di 48 ore posteriori o antecedenti al passaggio transfrontaliero tra i Paesi membri della Comunità, resasi necessaria per impedire a soggetti comunitari di rendersi irreperibili, dopo essersi appellati a tale facoltà. E' stato, invece, mantenuto, l'obbligo di dichiarazione per i trasferimenti da e verso l'estero mediante plico postale, già previsto dalla legislazione vigente.

### Articolo 4 – Poteri di accertamento e di contestazione

Individua e disciplina, in capo ai funzionari dell'Agenzia delle dogane e ai militari della Guardia di finanza, i poteri di accertamento e contestazione. Prevede la conservazione in forma nominativa per la durata di dieci anni dei verbali di contestazione.

### Articolo 5 – Collaborazione e scambio delle informazioni

Attua gli artt. 6 e 7 del regolamento CE 1889/2005, disponendo la necessaria collaborazione e lo scambio di informazioni con le omologhe autorità di altri Stati, nonché con la Comunità europea nei limiti attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

### Articolo 6 – Sequestro

In caso di violazione dell'art. 3, per omessa dichiarazione, è previsto il sequestro delle somme eccedenti 10.000 euro trasferite o che si tentano di trasferire, con priorità per banconote e monete in circolazione e, in mancanza o incapienza, per strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo. Innovativo è anche il contenuto del comma 6 secondo cui le somme sottoposte a sequestro confluiscono nel fondo di cui all'art. 61, comma 23 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.



#### Articolo 7 – Adempimenti oblatori

Disciplina gli adempimenti oblatori prevedendo come novità la possibilità di ricorrere a tale strumento già al momento della contestazione. L'oblazione immediata e quella entro i dieci giorni, a regime, ridurranno drasticamente l'attuale elevato numero dei procedimenti sanzionatori, con riflesso positivo sui tempi di lavorazione e una conseguente ottimizzazione della efficacia ed efficienza dei procedimenti medesimi, anche attraverso un diverso impiego delle risorse umane, che potranno essere concentrate sull'attività istruttoria più complessa, nel rispetto della norma sulle disposizioni finanziarie.

#### Articolo 8 – Istruttoria e provvedimento di irrogazione delle sanzioni

Disciplina dettagliatamente l'attività istruttoria del procedimento, nel caso in cui il soggetto al quale è stata contestata la violazione non si sia avvalso della facoltà oblatoria. Ricalca il procedimento amministrativo disegnato dalla vigente normativa, con significative innovazioni quali l'eliminazione della fase istruttoria già svolta dal soppresso Ufficio italiano dei cambi e la conseguente concentrazione di tale attività avanti al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché la facoltà per l'Amministrazione di richiedere valutazioni tecniche di organi o enti appositi. Per ogni singola fase del procedimento sono stati previsti termini tassativi entro i quali le attività debbono essere concluse. I termini del procedimento risultano drasticamente ridotti, non essendo più previsti i 180 giorni concessi all' Ufficio italiano dei cambi per l'attività istruttoria.

#### Articolo 9 - Sanzioni

Resta invariato l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione dell'obbligo di dichiarazione, pari al 40 per cento dell'importo eccedente trasferito o che si tenta di trasferire.

#### Articolo 10 – Relazione annuale

Al fine della predisposizione della relazione al Ministro dell'economia e delle finanze da parte del Comitato di sicurezza finanziaria, ex art. 5, comma 3 lett. b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanze forniranno entro il 30 marzo di ogni anno, relazioni sulle attività rispettivamente svolte per prevenire e accertare le violazioni oggetto del decreto.

#### Articolo 11 – Informazioni per finalità conoscitive statistiche

Prevede l'obbligo di fornire alla Banca d'Italia dati e notizie da parte delle banche e delle altre istituzioni finanziarie, per finalità conoscitive e statistiche, nonché l'obbligo di fornire alla Banca d'Italia dati e notizie per la compilazione e la pubblicazione delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti ed alla posizione patrimoniale verso l'estero da parte di soggetti residenti, quali definiti dalla normativa comunitaria, assicurando il coordinamento con i limiti d'importo di cui all'art. 3 del regolamento CE n. 2056/2001. L'inosservanza di tale obbligo è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro. Con tale articolo la competenza, sia nella fase istruttoria che nella fase di decretazione del procedimento amministrativo, in materia valutaria e statistica viene attribuita alla Banca d'Italia.

Il riordino della materia valutaria alla luce delle norme introdotte dal regolamento CE n. 1889/2005 incide anche sulla disciplina dei poteri informativi e statistici già attribuiti all'UIC in materia di rapporti economici e finanziari con l'estero.

Con la presente previsione si ritiene opportuno procedere ad una revisione del potere di raccolta di informazioni valutarie per finalità conoscitive e statistiche disciplinato dall'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 per le seguenti ragioni: razionalizzazione dell'azione amministrativa, mediante attribuzione in via esclusiva all'autorità tecnica dei poteri di regolamentazione e di tipo sanzionatorio; adeguamento della normativa regolante il segreto d'ufficio ed il segreto statistico alla sopraggiunta legislazione comunitaria e nazionale tenuto conto dei nuovi metodi di raccolta dei dati incompatibili con il principio dell'anonimato; revisione della disciplina sulla collaborazione fra autorità statistiche in considerazione del nuovo quadro istituzionale comunitario e nazionale; eliminazione di riferimenti ad istituzioni ormai soppresse e a categorie superate per effetto della liberalizzazione valutaria.

#### Articolo 12 – Modifiche a disposizioni normative vigenti

Individua le disposizioni oggetto di modifica.

#### Articolo 13.- Norme abrogate

Individua le disposizioni abrogate.

#### Articolo 14.- Norme di coordinamento

Individua le necessarie norme di coordinamento con la normativa in vigore.

#### Articolo 15 - Disposizioni finanziarie

Precisa che dal decreto legislativo non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'attribuzione ex art. 8 della competenza istruttoria e di decretazione in materia di controlli di denaro al seguito esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze, rispetto alla previgente normativa, non comporta un aumento né dei carichi di lavoro né la necessità di ricorrere a risorse umane, strumentali e finanziarie maggiori rispetto a quelle utilizzate a legislazione vigente. E ciò in quanto la previsione dell'art. 8 è speculare alla disciplina di cui all'art. 11, che attribuisce in via esclusiva alla Banca d'Italia la competenza istruttoria e di decretazione in materia di comunicazioni valutarie statistiche. Nella normativa attuale, infatti, in entrambe le materie, la competenza istruttoria è distinta da quella sanzionatoria, essendo attribuita la prima all'Ufficio italiano dei cambi, recentemente soppresso e confluito in Banca d'Italia, e la seconda al Ministero dell'economia e delle finanze. L'attribuzione di ambedue le fasi procedurali ad una sola Autorità, secondo un criterio di competenza per materia, ha l'obiettivo di evitare la duplicazione dell'attività istruttoria. Attualmente il Ministero dell'economia e delle finanze esamina la relazione predisposta dall'Autorità di vigilanza prima di emettere il decreto sanzionatorio, ponendo in essere, di fatto, un'ulteriore fase istruttoria. A ciò consegue una significativa riduzione dei termini procedurali.

#### Articolo 16 - Entrata in vigore

Fissa la data di entrata in vigore del decreto legislativo al 1° gennaio 2009 per consentire all'Agenzia delle dogane l'adeguamento e l'implementazione dei propri sistemi informatici necessari per lo svolgimento delle funzioni alla stessa attribuite con la normativa *de qua*.

#### **Articolo 1 - Definizioni**

comma 1 lett. a): *art. 2, paragrafo 1 del Regolamento 1899/2005 e*

comma 1 lett. c): *art. 2, paragrafo 2 del Regolamento 1889/2005*

#### **Articolo 2 - Finalità (Ispirato dai Considerando 1,2,3 e 5 del Regolamento 1889/2005)**

**Articolo 3 - Obbligo della dichiarazione**

**comma 1:** *art. 3 comma 1, Regolamento CE n. 1889/2005 + art. 3, comma 1 decreto legge 28 giugno 1990, n. 167*

**comma 2:** *art. 3, comma 2 e 3, Regolamento CE n. 1889/2005 + art. 3, comma 2 decreto legge 28.6.1990, n. 167*

**comma 3:** *art. 3, comma 5, decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 + art. 3, comma 6, decreto legge 28 giugno 1990, n. 167*

**comma 6:** *art. 3bis, decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 + art. 4, comma 1 e 2, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125*

**Articolo 4 - Poteri di accertamento e di contestazione**

**Articolo 5 - Collaborazione e scambio delle informazioni: è ripreso dall'art. 6 e 7 del Regolamento n. 1889/2005**

**Articolo 6 - Sequestro:**

**comma 1:** *art. 28 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 + art. 5ter, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 + art. 4 del Regolamento n. 1889/2005*

**comma 2:** *art. 5ter, comma 3, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167*

**comma 3:** *art. 5ter, comma 4, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167*

**comma 6:** *art. 61, comma 23 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112*

**Articolo 7 - Adempimenti oblatori: ispirato dall'art. 30 del decreto del presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148**

**Articolo 8 - Istruttoria e provvedimento di irrogazione delle sanzioni : art. 31 e 32, decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148**

**comma 6:** *ripreso dall'art. 32, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148*

**comma 8:** *ripreso dall'art. 32, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148*

**Articolo 9 - Sanzioni: articolo 5, comma 3, decreto legge 28 giugno 1990, n. 167**

**Articolo 10 - Relazione annuale: ripreso dall'art. 40, decreto del Presidente della Repubblica**

*31 marzo 1988, n. 148 + l'art. 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

**Articolo 11** - Informazioni per finalità conoscitive e statistiche

**Articolo 12** - Modifiche a disposizioni normative vigenti

**Articolo 13** - Norme abrogate

**Articolo 14** - Norme di coordinamento

**Articolo 15** - Disposizioni finanziarie: *ripreso dall'art. 68, decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

**Articolo 16** - Entrata in vigore



365  
20

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari  
CON L'UNIONE EUROPEA  
UFFICIO IV

Roma, 19 SET. 2008

All' Ufficio del Coordinamento  
legislativo  
Ufficio Legislativo - Economia  
SEDE

Prot. N. 110468  
Prot. Entrata N.110446  
Allegati: 1  
Risposta a nota del :

e, p. c. All' Ufficio legislativo -- Finanze  
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante norme integrative, correttive, modificative ed abrogative del DPR 31 marzo 1998, n. 148 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legge 28 giugno 1990 n. 167, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni ed integrazioni e di tutte le disposizioni normative relative alla materia valutaria alla luce delle disposizioni introdotte dal regolamento 1889/2005.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso per la bollinatura, a mezzo posta certificata, dalla Presidenza del Consiglio- Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi.

Al riguardo, non avendo osservazioni da formulare, si restituisce bollinato il testo in parola, unitamente alla relazione tecnica verificata

*RR*

Il Ragioniere Generale dello Stato.

*Cont'o*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO Ufficio Legislativo - Economia
19 SET. 2008
Prot. n. 10522


**RELAZIONE TECNICA**

	<p align="center"><b>Art. 2</b></p>	<p>È ispirato ai consideranda 1, 2, 3 e 5 del Regolamento CE n. 1889/2005. Chiarisce la finalità dell'intervento normativo <i>de quo</i> consistente nella protezione del sistema economico e finanziario a completamento di quanto già previsto dalla III direttiva in materia di antiriciclaggio, recepita dalla normativa italiana con decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Non induce effetti sulla finanza pubblica.</p>
	<p align="center"><b>Art. 3</b></p>	<p>Definisce le modalità di attuazione dell'obbligo di dichiarazione, già previsto dalla normativa vigente. L'art. 3 introduce modalità diverse di trasmissione della dichiarazione e individua quale autorità deputata alla ricezione della stessa l'Agenzia delle dogane. Per realizzare siffatto obbligo l'Agenzia delle dogane ricorre all'utilizzo delle risorse umane esistenti a legislazione vigente. Inoltre, si eliminano le previgenti competenze delle altre Autorità. Non induce effetti sulla finanza pubblica.</p>
	<p align="center"><b>Art. 4</b></p>	<p>Disciplina le attività in materia valutaria poste a carico del MEF, dell'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza, ulteriori rispetto a quelle attualmente previste, che verranno espletate rispettivamente dall'ufficio III della Direzione V, dagli Uffici della Agenzia delle Dogane e dai Nuclei Speciali di Polizia Valutaria, con le risorse esistenti. Non induce effetti sulla finanza pubblica.</p>
	<p align="center"><b>Art. 5</b></p>	<p>Correttamente attua gli artt. 6 e 7 del regolamento disponendo la necessaria collaborazione e lo scambio di informazioni con le omologhe autorità di altri Stati, nonché con la Comunità europea, nei limiti attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Non induce effetti sulla finanza pubblica.</p>
	<p align="center"><b>Art. 6</b></p>	<p>Disciplina il sequestro delle somme di denaro che si trasferiscono o si tentano di trasferire in violazione dell'art. 3. Non induce effetti sulla finanza pubblica.</p>
	<p align="center"><b>Art. 7</b></p>	<p>Introduce la possibilità di ricorrere all'oblazione immediatamente o entro dieci giorni dalla contestazione, con effetti positivi sui tempi di definizione del procedimento sanzionatorio. Non induce effetti sulla finanza pubblica.</p>
	<p align="center"><b>Art. 8</b></p>	<p>Disciplina l'attività istruttoria e di decretazione del procedimento amministrativo, prevedendo che la stessa si svolga interamente presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con ripercussioni positive in termini di celerità, economicità ed efficacia. L'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze della competenza istruttoria in precedenza svolta dall'Ufficio italiano dei cambi, ora Unità di informazione finanziaria – Banca d'Italia, non incide sulle competenze della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, che si pronuncia con un parere obbligatorio e non vincolante così come previsto dal II° comma, dalla precedente normativa in materia valutaria. Si sottolinea che la stessa</p>

	Commissione ha importanti competenze anche in tema di sanzioni antiriciclaggio. Le competenze della Commissione sono state, per altro, confermate dal D.P.R. 14 maggio 2007, n. 114, non abrogato dal decreto <i>de quo</i> . Non induce effetti sulla finanza pubblica.
Art. 11	Disciplina l'attività istruttoria e di decretazione del procedimento amministrativo in materia di comunicazione valutaria statistica, prevedendo che la stessa si svolga interamente presso la Banca d'Italia, con ripercussioni positive in termini di celerità, economicità ed efficacia. Non induce effetti sulla finanza pubblica.
Art. 15	L'attribuzione ex art. 8 della competenza istruttoria e di decretazione in materia di controlli di denaro al seguito esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze, rispetto alla previgente normativa, non comporta un aumento né dei carichi di lavoro né la necessità di ricorrere a risorse umane, strumentali e finanziarie maggiori rispetto a quelle utilizzate a legislazione vigente. E ciò in quanto alla previsione dell'art. 8 è speculare la disciplina di cui all'art. 11, che attribuisce in via esclusiva alla Banca d'Italia la competenza istruttoria e di decretazione in materia di comunicazioni valutarie statistiche. Nella normativa attuale, infatti, in entrambe le materie, la competenza istruttoria è distinta da quella sanzionatoria, essendo attribuita la prima all'Ufficio italiano dei cambi, recentemente soppresso e confluito in Banca d'Italia, e la seconda al Ministero dell'economia e delle finanze. L'attribuzione di ambedue le fasi procedurali ad una sola Autorità, secondo un criterio di competenza per materia, ha l'obiettivo di evitare la duplicazione dell'attività istruttoria. Attualmente il Ministero dell'economia e delle finanze esamina la relazione predisposta dall'Autorità di vigilanza prima di emettere il decreto sanzionatorio, ponendo in essere, di fatto, un'ulteriore fase istruttoria. A ciò consegue anche una significativa riduzione dei termini procedurali. Non induce effetti sulla finanza pubblica.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per  
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 461  
provvedimento privo di effetti finanziari

15.09.08  
16700 N

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

19 SET. 2008



## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica;

Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed in particolare l'articolo 3, relativo all'obbligo di dichiarazione del trasferimento al seguito, da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari;

Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, recante disposizioni a integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE;

Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa;

Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure di natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo in attuazione della direttiva 2005/60/CE, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Vista la legge 25 febbraio 2008 n. 34 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007) ed in particolare l'articolo 15;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 06 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

Emana  
il seguente decreto legislativo:

## ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1. Nel presente decreto si intendono per:

- a. autorità competenti: l'Agenzia delle dogane, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Unità di informazione finanziaria e la Guardia di finanza, ciascuna per le competenze individuate nel presente decreto;
- b. dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, lo Stato e il comune di residenza nonché il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale, il codice fiscale o la partita IVA;
- c. denaro contante:
  1. le banconote e le monete metalliche aventi corso legale;
  2. gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali *traveller's cheque*; gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario;
- d. finanziamento del terrorismo: le attività definite dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- e. riciclaggio: le attività definite dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto può modificare o integrare il punto c).

## **ARTICOLO 2 - FINALITÀ**

1. Le misure di cui al presente decreto sono dirette a contrastare, in attuazione del regolamento CE n. 1889/2005 del 26 ottobre 2005, l'introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema economico e finanziario, a protezione dello sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche e del corretto funzionamento del mercato interno, nonché a coordinare la disciplina recata dal predetto regolamento con la normativa di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al fine di istituire un adeguato sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante.
2. Tali misure sono dirette a individuare, attraverso l'obbligo della dichiarazione, movimenti di denaro contante in entrata nella Comunità europea o in uscita da essa e sono inoltre estese ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri paesi comunitari.
3. Il sistema di sorveglianza si realizza anche attraverso l'adozione di forme di coordinamento e di scambio di informazioni tra le autorità competenti, da realizzarsi tramite l'utilizzo di supporti informatici.
4. Le informazioni possono essere raccolte e utilizzate anche per finalità statistiche nell'ambito delle competenze e secondo le modalità stabilite dal presente decreto.

## **ARTICOLO 3 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE**

1. Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane. L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete.
2. La dichiarazione, redatta in conformità al modello allegato al presente decreto può essere, in alternativa:
  - a. trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate nel sito dell'Agenzia delle dogane. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale;
  - b. consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell'ufficio. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento.

3. Il comma 1 si applica anche a tutti i trasferimenti di denaro contante, da e verso l'estero, effettuati mediante plico postale o equivalente. La dichiarazione, redatta in conformità al modello allegato al presente decreto, è consegnata a Poste Italiane s.p.a. o ai fornitori di servizi postali ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, all'atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento. Nel computo dei termini non si tiene conto dei giorni festivi.
4. Gli uffici postali e i fornitori di servizi postali ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 che ricevono la dichiarazione ne rilasciano ricevuta al dichiarante e provvedono alla trasmissione della dichiarazione per via telematica all'Agenzia delle dogane entro sette giorni.
5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste Italiane s.p.a. che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. È fatta salva l'applicazione dell'art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze può modificare con proprio decreto il modello allegato al presente decreto legislativo.

#### **ARTICOLO 4 - POTERI DI ACCERTAMENTO E DI CONTESTAZIONE**

1. I funzionari dell'Agenzia delle dogane accertano le violazioni al presente decreto esercitando i poteri e le facoltà attribuiti dal regolamento CE n. 450/2008 del 23 aprile 2008, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'art. 32, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e dall'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
2. I militari della Guardia di finanza accertano le violazioni al presente decreto esercitando i poteri e le facoltà attribuiti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, dall'art. 28, comma 1 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 e dalle leggi tributarie laddove applicabili.
3. I militari appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercitano altresì i poteri attribuiti dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

4. Ai fini della contestazione delle violazioni al presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
5. Copia dei verbali di contestazione elevati dagli appartenenti alla Guardia di finanza è trasmessa all'Agenzia delle dogane.
6. I verbali di contestazione sono conservati in forma nominativa per la durata di dieci anni e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite supporti informatici, entro sette giorni dalla data di contestazione ai fini del procedimento sanzionatorio di cui al presente decreto.
7. Qualora nel corso degli accertamenti previsti dal presente articolo emergano fatti e situazioni che potrebbero essere correlati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ancorché le somme di denaro contante al seguito siano inferiori alla soglia fissata all'articolo 3 del presente decreto, l'Agenzia delle dogane conserva dette informazioni, nonché i dati identificativi della persona fisica e i dati relativi al mezzo di trasporto utilizzato, e fornisce tali informazioni e dati all'Unità di informazione finanziaria per l'adempimento delle proprie funzioni istituzionali.

#### **ARTICOLO 5 – COLLABORAZIONE E SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI.**

1. L'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza scambiano le informazioni raccolte ai sensi del presente decreto con le omologhe autorità di altri Stati membri, qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante sono connesse ad attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
2. Qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante sono connesse al prodotto di una frode o di qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea, le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse dall'Agenzia delle dogane e dalla Guardia di finanza alla Commissione europea.
3. L'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza scambiano le informazioni raccolte ai sensi del presente decreto con le omologhe autorità di paesi terzi, nel quadro della mutua assistenza amministrativa. L'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza comunicano l'avvenuto scambio di informazioni con i paesi terzi al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede a darne notizia alla Commissione europea, qualora ciò rivesta un interesse particolare per l'attuazione del regolamento CE 1889/2005.
4. Gli scambi di informazioni di cui al presente articolo avvengono nel rispetto di quanto stabilito dalle norme nazionali e comunitarie in materia di protezione dei dati personali che

disciplinano il trasferimento di dati all'estero e a condizioni di reciprocità, anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

## **ARTICOLO 6 – SEQUESTRO**

1. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, di importo pari o superiore a 10.000 euro, è sequestrato dall'Agenzia delle dogane o dalla Guardia di finanza, con priorità per banconote e monete aventi corso legale e, nei casi di mancanza o incapacienza, per strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo.
2. Il sequestro è eseguito nel limite del quaranta per cento dell'importo in eccedenza. Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.
3. Il limite di cui al comma precedente non opera se:
  - a. l'oggetto del sequestro è indivisibile;
  - b. l'autore dei fatti accertati non è conosciuto;
  - c. per la natura e l'entità del denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, il relativo valore in euro non risulta agevolmente determinabile all'atto del sequestro medesimo.
4. Nei casi di cui alle lettere b) e c), del comma 3, qualora l'autore dei fatti venga ad essere identificato ovvero quando sia determinato il valore in euro del denaro sequestrato, le somme eccedenti il limite indicato nel comma 2 sono restituite agli aventi diritto.
5. Contro il sequestro gli interessati possono proporre opposizione al Ministero dell'economia e delle finanze entro dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro. Il Ministero dell'economia e delle finanze decide sull'opposizione con ordinanza motivata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione e del relativo atto di contestazione.
6. L'interessato può ottenere dal Ministero dell'economia e delle finanze la restituzione del denaro contante sequestrato, previo deposito presso la Tesoreria provinciale dello Stato di una cauzione ovvero previa costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari abilitati al rilascio di garanzie nei confronti della pubblica amministrazione. A garanzia del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la cauzione o la fideiussione devono essere di importo pari all'ammontare massimo della sanzione, comprensivo delle spese.

7. Il denaro contante sequestrato ai sensi del presente articolo affluisce al fondo di cui all'art. 61, comma 23 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 06 agosto 2008, n. 133.
8. Alla conclusione del procedimento sanzionatorio il denaro contante sequestrato, nella misura in cui non è servito per il pagamento delle sanzioni applicate, è restituito agli aventi diritto che ne facciano istanza entro cinque anni dalla data del sequestro.

#### **ARTICOLO 7- ADEMPIMENTI OBLATORI**

1. Il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3, e comunque, non inferiore a 200 euro. Il pagamento può essere effettuato all'Agenzia delle dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delle dogane.
2. L'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza inviano al Ministero dell'economia e delle finanze, insieme alla copia dell'atto di contestazione, la richiesta di effettuare il pagamento in misura ridotta o, in caso di pagamento contestuale, prova dell'avvenuto versamento.
3. Il pagamento in misura ridotta estingue l'illecito. Nel caso di pagamento contestuale non si procede al sequestro. Qualora il pagamento avvenga nei dieci giorni dalla contestazione, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la restituzione delle somme sequestrate entro dieci giorni dal ricevimento della prova dell'avvenuto pagamento.
4. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane, da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Fino all'entrata in vigore del decreto Ministro dell'economia e delle finanze, si applicano le modalità vigenti.
5. È precluso il pagamento in misura ridotta qualora:
  - a) l'importo del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3 superi 250.000 euro;
  - b) il soggetto cui è stata contestata la violazione si sia già avvalso della stessa facoltà oblatoria, relativa alla violazione di cui all'articolo 3, nei trecentosessantacinque giorni

antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

6. In mancanza dei requisiti richiesti, l'oblazione non è valida, ancorché il pagamento sia stato accettato dall'autorità che ha effettuato la contestazione. Le somme incamerate sono trattenute a titolo di garanzia e in caso di irrogazione della sanzione sono imputate a titolo di sanzione.

#### **ARTICOLO 8 – ISTRUTTORIA E PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.**

1. Chi non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 7 può presentare scritti difensivi e documenti al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché chiedere di essere sentito dalla stessa Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della commissione di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento.
3. Il decreto di cui al comma 2 deve essere emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze nel termine perentorio di 180 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.
4. L'Amministrazione ha facoltà di chiedere valutazioni tecniche di organi od enti appositi, che devono provvedere entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. In caso di richiesta di audizione, ai sensi del comma 1, o in caso di richiesta di valutazioni tecniche, di cui al comma 4, il termine di cui al comma 3 è prorogato di 60 giorni.
6. La mancata emanazione del decreto nel termine indicato al comma 3 comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le violazioni contestate.
7. Contro il decreto può essere proposta opposizione davanti al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, ai sensi ed entro i termini previsti dall'articolo 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il giudizio è regolato dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Si applica l'articolo 18, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **ARTICOLO 9 – SANZIONI**



1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire, eccedente la soglia di cui all'articolo 3, con un minimo di 300 euro.
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, si applicano l'articolo 23, commi 1 e 3, l'articolo 23 bis e l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in quanto compatibili.

#### **ARTICOLO 10 – RELAZIONE ANNUALE**

1. La Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e l'Agenzia delle dogane forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 marzo di ogni anno, relazioni analitiche sulle attività rispettivamente svolte per prevenire e accertare le violazioni di cui al presente decreto.
2. Le relazioni di cui al comma 1 debbono contenere, quantomeno il numero delle violazioni dell'articolo 3, il totale degli atti di contestazione di cui all'articolo 4, l'importo del denaro contante sottoposto a sequestro di cui all'articolo 6, la quantità delle informazioni oggetto dello scambio di cui all'articolo 5, l'ammontare delle oblazioni di cui all'articolo 7.
3. Il Comitato di sicurezza finanziaria utilizza le informazioni di cui ai precedenti commi, al fine della predisposizione della relazione al Ministro dell'economia e delle finanze, prevista dall'articolo 5, comma 3 lett. b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
4. La relazione di cui al comma 3 è parte integrante della relazione che il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

#### **ARTICOLO 11 – INFORMAZIONI PER FINALITÀ CONOSCITIVE E STATISTICHE**

1. La Banca d'Italia compila e pubblica le statistiche della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale verso l'estero dell'Italia e contribuisce alla compilazione della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale verso l'estero dell'Unione europea e dell'area dell'euro. Per finalità statistiche riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e degli altri indicatori monetari e finanziari per l'analisi economica, gli operatori residenti in Italia, come definiti dal regolamento CE 2533/1998, sono tenuti a fornire i dati e le notizie necessari nei termini e con le modalità per la trasmissione stabiliti dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento.
2. Ferme restando le disposizioni contenute in leggi speciali, per le finalità statistiche di cui al comma 1, la Banca d'Italia può chiedere notizie e dati alle banche e agli altri intermediari

finanziari relativi alla propria attività. I termini e le modalità per la trasmissione delle informazioni raccolte ai sensi del presente comma sono stabiliti con provvedimento della Banca d'Italia.

3. I dati e le notizie di cui ai commi 1 e 2 possono essere acquisiti per le finalità statistiche di cui al comma 1, anche sulla base di apposite convenzioni, presso amministrazioni, enti e organismi pubblici.
4. Le informazioni e i dati di cui ai commi 1 e 2 sono trattati in conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di segnalazioni statistiche di bilancia dei pagamenti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa a tutela dei dati personali. Le informazioni e i dati di cui ai commi 1 e 2 sono coperti dal segreto di ufficio fino a quando non sono pubblicati. Il segreto non può essere opposto all'Autorità giudiziaria quando le informazioni richieste sono necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
5. Per le finalità statistiche di cui al comma 1 e nel rispetto della normativa a tutela del segreto statistico e delle normative comunitarie e nazionali in materia di protezione dei dati personali, informazioni, dati ed elaborati statistici possono essere forniti dalla Banca d'Italia agli Enti del sistema statistico nazionale, alla Commissione europea, alla Banca centrale europea e alle Banche centrali nazionali del SEBC, ad altri organismi pubblici nazionali e internazionali, nonché, verso rimborso di eventuali costi sostenuti, ad enti di ricerca e ad altri operatori.
6. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro diecimila. I criteri per l'applicazione delle sanzioni sono stabiliti con provvedimento della Banca d'Italia. La Banca d'Italia, contestati gli addebiti e valutate le deduzioni presentate dagli interessati entro 90 giorni dalla data della notifica della lettera di contestazione, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni con provvedimento motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta eccezione per quelle di cui all'art. 16.
7. Ferme restando le sanzioni applicabili ai sensi di leggi speciali, l'inosservanza della disposizione di cui al comma 2 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro diecimila. Si applica la procedura di cui all'art. 145 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
8. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 la Banca d'Italia può chiedere la collaborazione di altre Autorità.

## **ARTICOLO 12 – MODIFICHE A DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI**

1. L'articolo 5 comma 4 della legge 17 gennaio 2000, n. 7, è sostituito dal seguente: "il limite d'importo previsto dall'articolo 1, comma 2 della presente legge può essere modificato dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto."
2. Nell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125 sono soppresse le parole "3, comma 1, 5, comma 3 e 5ter, comma 2".

## **ARTICOLO 13 – NORME ABROGATE**

1. Sono abrogati:
  - a) gli articoli 3, 3bis, 3ter, 5, comma 3 e 5ter del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni;
  - b) gli articoli 21 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
  - c) l'art. 4, comma 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
  - d) gli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125.

## **ARTICOLO 14 – NORME DI COORDINAMENTO**

1. All'articolo 5 comma 8bis del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni, per "articolo 3", si intende l'articolo 3 del presente decreto e per "denaro, titoli e valori mobiliari" si intende "denaro contante".
2. All'articolo 29 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 per "articolo 30", si intende l'articolo 7 del presente decreto;
3. Per le violazioni dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, già accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
4. Per le violazioni dell'art. 3 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni, già accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 5ter del medesimo decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni.

## **ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### **ARTICOLO 16 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2009.

**1 - DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE DI IMPORTO COMPLESSIVO PARI O SUPERIORE AL CONTROVALORE DI € 10.000 (Reg. CE/1089/2005 - Digs.....)**  
**1 - Declaration for the transfer of cash equal to or exceeding the equivalent of € 10,000**

2 - ENTRATA NEL TERRITORIO ITALIANO \* - ENTRY IN ITALY  3 - USCITA DAL TERRITORIO ITALIANO \* - EXIT FROM ITALY

**4 - DICHIARANTE \* PERSON SUBMITTING DECLARATION**

5 - Cognome  
\* - Family name

6 - Nome  
\* - First name

7 - Codice Fiscale

8 - Sesso (M/F)  
\* - Sex (M/F)

9 - Luogo di nascita  
\* - Place of birth

10 - sigla provincia

11 - Data di nascita  
\* - Birth date

12 - Cittadinanza  
\* - Citizenship

13 - Stato e Com. di Resid.  
\* - Country and town of residence

14 - sigla provincia

15 - Indirizzo/CAP  
\* - Address / Zip code (solo per i residenti in Italia) \* - (for Italian residents only)

**16 - SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE IL TRASFERIMENTO VIENE EFFETTUATO (se diverso dal dichiarante)**  
**\* PARTY ON WHOSE BEHALF THE TRANSFER IS MADE (if OTHER THAN PERSON SUBMITTING DECLARATION)**

17 - Cognome  
o Rag. Sociale  
\* - Family name  
or Company name

18 - Nome  
\* - First name

19 - Stato e Com. di Resid.  
o sede legale  
\* - Country and town of residence or registered office

20 - sigla provincia

21 - Codice Fiscale o Partita IVA

22 - Sesso (M/F)  
\* - Sex (M/F)

23 - Luogo di nascita  
\* - Place of birth

24 - sigla provincia

25 - Data di nascita  
\* - Birth date

26 - Cittadinanza  
\* - Citizenship

RISERVATO all'Agenzia delle dogane  
\* Customs use only

**27 - DENARO CONTANTE \* - CASH**

28 - TIPO / Type	29 - VALUTA / Currency e PAESE / Country	30 - IMPORTO / Amount o VALORE NOMINALE / Nominal value	31 - Cod. Tipo / Type e Cod Valuta / Currency

**32 - INFORMAZIONI SUL TRASFERIMENTO DEL DENARO CONTANTE**  
**\* INFORMATION ON THE TRANSFER OF CASH**

a. - Origine (es. risparmi, vendita immobili, proventi di operazioni commerciali)  
\* - Origin (i.e. savings, sale of real estates, proceeds of commercial activity)

b. - Destinatario (se diverso dal dichiarante)  
\* - Final recipient (if other than person submitting declaration)

b.1. - Cognome o Ragione Sociale  
\* - Family name or company name

b.2. - Nome  
\* - First name

b.3. - Nazionalità  
\* - Nationality

b.4. - Codice fiscale o Partita IVA

(se conosciuto) Tax code (with known) \_\_\_\_\_

c. - Utilizzo previsto (es. spese turistiche, acquisto immobili, acquisto merci)  
 \*- Intended use (i.e. tourism, purchase of real estates, purchase of goods)

d. - Itinerario seguito \*- Itinerary

d.1. - Paese di partenza  
 \*- Country of origin

d.2. - Eventuali paesi di passaggio  
 \*- Other countries crossed (if any)

d.3. - Paese di destinazione  
 \*- Country of final destination

e. - Mezzo di trasporto utilizzato  
 \*- Means of transportation

Aereo / By air     Stradale / By road     Ferroviario / By rail     Marittimo / By sea     Altro / Other

33 - Data  
 \*- Date    DD / MM / YYYY    Estremi del documento di identificazione  
 \*- Identity document data

34 - Firma  
 \*- Signature

Protocollo n. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Ora \_\_\_\_\_

RISERVATA ALL'UFFICIO RICEVENTE

Informativa sul trattamento dei dati (art. 13 d.lgs. n. 196/2003). L'Agenzia delle dogane la informa che i dati conferiti sono raccolti in base alla normativa nazionale ed europea vigente per realizzare un sistema di sorveglianza sul denaro contante in entrata o in uscita dalla Comunità europea, che, altrimenti, non potrebbe essere realizzato. I dati sono utilizzati solo per detto scopo, con strumenti manuali, informatici e telematici, da parte dell'Agenzia delle dogane, titolare del trattamento e da SO.GE.I. S.p.A., responsabile del trattamento. I dati sono comunicati alle Autorità competenti. La informiamo che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003 (accesso, rettifica, cancellazione, ecc.), rivolgendosi all'Agenzia delle dogane, Via Caracci 71 - 00143 Roma, e-mail [dogane.technologie.gestioneoperativa@agenziadogane.it](mailto:dogane.technologie.gestioneoperativa@agenziadogane.it)

Data processing information (art. 13 legislative decree no. 196/2003). Customs informs you that given data is processed as per Italian and European laws in force for the purpose of carrying out a surveillance system on incoming and outgoing ready money in the European community, that otherwise could not be realized. Given data is processed only for mentioned purpose, through manual, information and telematic means by Customs bureau, data holder and by SO.GE.I. S.p.A., processing data officer in charge. Given data is communicated to relevant authorities. We inform you that you are able to assert rights as per article no. 7 of the legislative decree no. 196/2003 (obtaining information about his/her data, requesting its cancellation, updating, rectification, or integration etc.), by applying to Customs bureau, Via Caracci 71 - 00143 Roma, e-mail [dogane.technologie.gestioneoperativa@agenziadogane.it](mailto:dogane.technologie.gestioneoperativa@agenziadogane.it)

**Sanzioni**

- In caso di omessa dichiarazione ovvero di dichiarazione contenente informazioni inesatte o incomplete, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire eccedente il controvalore di € 10.000, con un minimo di € 300 (art. 3 del Regolamento 1869/2005/CE e art. 9 del Decreto Legislativo....) ed il denaro contante è soggetto a sequestro (art. 6 del Decreto Legislativo....). Chiunque ometta di indicare le generalità del soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero di denaro contante ovvero lo indica falso, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da € 516,46 a € 5.164,57 (art. 5, comma l bis, Decreto Legge 167/1990, convertito in Legge 227/1990).

**Sanctions**

In case of failure to produce the declaration or in case of incorrect or incomplete information, the person submitting the same declaration is punished with a sanction amounting to a minimum of € 300 up to a maximum of 40% of the value of the transfer exceeding € 10,000 (article 3 of Regulation 1869/2005/EC and article 9 of Legislative Decree ....) and the cash can be subject to seizure (article 6 of Legislative Decree.....). Failure to indicate personal data of the person on whose behalf the transfer is made or the reporting of false data shall be punished, except where the act constitutes a more serious offence, by imprisonment from 6 months to a year and by a fine ranging from € 516,46 to € 5,164,57 (art. 5, c. b bis, of Decree Law 167/1990, transformed in Law 227/1990).

**1 - DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE DI IMPORTO COMPLESSIVO PARI O SUPERIORE AL CONTROLVALORE DI € 10.000 (Reg. CE/1889/2005 — Diga.....)**  
**\* - Declaration for the transfer of cash equal to or exceeding the equivalent of € 10.000**

2 - ENTRATA NEL TERRITORIO ITALIANO \* - ENTRY IN ITALY  3 - USCITA DAL TERRITORIO ITALIANO \* - EXIT FROM ITALY

**4 - DICHIARANTE \* PERSON SUBMITTING DECLARATION**

5 - Cognome  
\* - Family name

6 - Nome  
\* - First name

7 - Codice Fiscale

8 - Sesso (M/F)  
\* - Sex (M/F)

9 - Luogo di nascita  
\* - Place of birth

10 - sigla provincia

11 - Data di nascita  
\* - Birth date

12 - Cittadinanza  
\* - Citizenship

13 - Stato e Com. di Resid.  
\* - Country and town of residence

14 - sigla provincia

15 - Indirizzo/CAP  
\* - Address / Zip code (solo per i residenti in Italia) \* - (for Italian residents only)

**16 - SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE IL TRASFERIMENTO VIENE EFFETTUATO (se diverso dal dichiarante)**  
**\* PARTY ON WHOSE BEHALF THE TRANSFER IS MADE (if other than person submitting declaration)**

17 - Cognome  
o Rag. Sociale  
\* - Family name  
or Company name

18 - Nome  
\* - First name

19 - Stato e Com. di Resid.  
o sede legale  
\* - Country and town of residence or registered office

20 - sigla provincia

21 - Codice Fiscale o Partita IVA

22 - Sesso (M/F)  
\* - Sex (M/F)

23 - Luogo di nascita  
\* - Place of birth

24 - sigla provincia

25 - Data di nascita  
\* - Birth date

26 - Cittadinanza  
\* - Citizenship

RISERVATO all'Agenzia delle dogane  
\* Customs use only

**27 - DENARO CONTANTE \* - CASH**

28 - TIPO / Type	29 - VALUTA / Currency o PAESE / Country	30 - IMPORTO / Amount o VALORE NOMINALE / Nominal value	31 - Cod. Tipo / Type o Cod Valuta / Currency

**32 - INFORMAZIONI SUL TRASFERIMENTO DEL DENARO CONTANTE**  
**\* INFORMATION ON THE TRANSFER OF CASH**

a. - Origine (es. risparmi, vendite immobili, proventi di operazioni commerciali)  
 \* - Origin (i.e. savings, sale of real estate, proceeds of commercial activity)

b. - Destinatario (se diverso dal dichiarante)  
 \* - Final recipient (if other than person submitting declaration)

b.1. - Cognome o Ragione Sociale  
 \* - Family name or company name

b.2. - Nome  
 \* - First name

b.3. - Nazionalità  
 \* - Nationality

b.4. - Codice fiscale o Partita IVA

(se conosciuto) Tax code (with known)

c. - Utilizzo previsto (es. spese turistiche, acquisto immobili, acquisto merci)  
\* - Intended use (i.e. tourism, purchase of real estates, purchase of goods)

d. - Itinerario seguito \* - Itinerary

d.1. - Paese di partenza  
\* - Country of origin

d.2. - Eventuali paesi di passaggio  
\* - Other countries crossed (if any)

d.3. - Paese di destinazione  
\* - Country of final destination

e. - Mezzo di trasporto utilizzato  
\* - Means of transportation

Aereo / By air     Stradale / By road     Ferroviario / By rail     Marittimo / By sea     Altro / Other

33 - Data     /  /   
\* - Date    DD    MM    YYYY

34 - Firma  
\* - Signature

Estremi del documento di identificazione  
\* - Identity document data

Protocollo n.

Data \_\_\_\_\_ Ora \_\_\_\_\_

RISERVATA ALL'UFFICIO RICEVENTE

Informativa sul trattamento dei dati (art. 13 dlgs. n. 196/2003). L'Agenzia delle dogane la informa che i dati conferiti sono raccolti in base alla normativa nazionale ed europea vigente per realizzare un sistema di sorveglianza sul denaro contante in entrata o in uscita dalla Comunità europea, che, altrimenti, non potrebbe essere realizzato. I dati sono utilizzati solo per detto scopo, con strumenti manuali, informatici e telematici, da parte dell'Agenzia delle dogane, titolare del trattamento e da SO.GE.I. S.p.A., responsabile del trattamento. I dati sono comunicati alle Autorità competenti. La informiamo che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del d.lg. n. 196/2003 (accesso, rettifica, cancellazione, ecc.), rivolgendosi all'Agenzia delle dogane, Via Carucci 71 - 00143 Roma, e-mail [dogane.technologie.gestioneoperativa@agenziadogane.it](mailto:dogane.technologie.gestioneoperativa@agenziadogane.it)

Data processing information (art. 13 legislative decree no. 196/2003). Customs informs you that given data is processed as per Italian and European laws in force for the purpose of carrying out a surveillance system on incoming and outgoing ready money in the European community, that otherwise could not be realized. Given data is processed only for mentioned purpose, through manual, information and telematic means by Customs bureau, data holder and by SO.GE.I. S.p.A., processing data officer in charge. Given data is communicated to relevant authorities. We inform you that you are able to assert rights as per article no. 7 of the legislative decree no. 196/2003 (obtaining information about his/her data, requesting its cancellation, updating, rectification, or integration etc.), by applying to Customs bureau, Via Carucci 71 - 00143 Rome, e-mail [dogane.technologie.gestioneoperativa@agenziadogane.it](mailto:dogane.technologie.gestioneoperativa@agenziadogane.it)

#### Sanzioni

- In caso di omessa dichiarazione ovvero di dichiarazione contenente informazioni inesatte o incomplete, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per cento dell'importo trasferito o che al tanto di trasferire eccedente il controvalore di € 10.000, con un minimo di € 300 (art. 3 del Regolamento 1831/2003/CE e art. 9 del Decreto Legislativo...) ed il denaro contante è soggetto a sequestro (art. 6 del Decreto Legislativo...). Chiunque ometta di indicare le generalità del soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero di denaro contante ovvero lo indica falso, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da € 516,46 a € 5.164,57 (art. 5, comma 8 bis, Decreto Legge 187/1990, convertito in Legge 227/1990).

#### Sanctions

In case of failure to produce the declaration or in case of incorrect or incomplete information, the person submitting the same declaration is punished with a sanction amounting to a minimum of € 300 up to a maximum of 40% of the value of the transfer exceeding € 10,000 (article 3 of Regulation 1831/2003/EC and article 9 of Legislative Decree ...) and the cash can be subject to seizure (article 6 of Legislative Decree.....). Failure to indicate personal data of the person on whose behalf the transfer is made or the reporting of false data shall be punished, except where the act constitutes a more serious offence, by imprisonment from 6 months to a year and by a fine ranging from € 516,46 to € 5,164,57 (art. 5, c. 8 bis, of Decree Law 187/1990, transformed in Law 227/1990).